



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N. 11362

REP. N. 287

DEL 31 MAG. 2017

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Faunistico Venatorio Regionale. Parere motivato ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensivo della Valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.

Il Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante "*Disciplina del personale regionale ed dell'organizzazione degli uffici della Regione*" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2437/5 del 30.06.2015, con il quale il Dott. Ing. Giuseppe Biggio è stato nominato Direttore del Servizio delle Valutazioni Ambientali;
- VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- VISTA la L.R. n. 9 del 12.06.2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, che ha attribuito alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 avente ad oggetto "*Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008*" e, in particolare, l'Allegato C – "*Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi. Procedura di verifica e di valutazione*";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, e s.m.i., concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTE la L. n. 157 del 11.02.97 e la L.R. n. 23 del 29.07.1998, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;
- VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.10.2007 (e s.m.i.) recante "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";
- VISTA la decisione di esecuzione della Commissione 2015/74/EU del 3 dicembre 2014, che adotta un ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, di diretta applicazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 2 Aprile 2014;
- VISTO l'elenco delle ZPS istituite, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 8 Agosto 2014;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/28 del 23.12.2015 "*Adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e degli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 23/1998*", con cui è stata adottata la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale, predisposto dal Servizio tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, nonché gli elaborati predisposti ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di incidenza ambientale (art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) depositati presso il Servizio Valutazioni Ambientali in data 29.07.2016, ed acquisiti agli atti dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente con prot. ADA con n. 14717 del 29.07.2016;
- CONSIDERATO che il suddetto Piano è stato sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica come stabilito dall'art. 6 comma 2 della Parte II del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e dall'art. 8



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

dell'allegato C alla D.G.R. 33/34 del 07.08.2012 ed è stato sviluppato in conformità con la normativa di cui sopra;

CONSIDERATO che la valutazione ambientale strategica è stata effettuata contestualmente al processo di formazione del Piano;

CONSIDERATO che il Piano interessa i siti della Rete Natura 2000 della Sardegna e che per tale ragione è stato sottoposto a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR357/97 ai fini di valutarne i potenziali impatti su habitat e specie presenti all'interno dei siti appartenenti alla rete natura 2000;

VALUTATO il sistema di monitoraggio proposto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/1998, il Piano Faunistico Regionale scaturisce è formato mediante il coordinamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali;

PRESO ATTO che la procedura di valutazione ambientale strategica è stata sviluppata secondo i seguenti atti e fasi:

- nota del 18 novembre 2013, acquisita agli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con prot. ADA n. 25580 del 18.11.2013, con la quale è stata attivata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- trasmissione del "Documento di scoping", acquisito agli atti dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente con prot. ADA n. 1189 del 20.01.2014, e contestuale avvio della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale di cui al comma 1 dell'art. 13 della Parte II del D. Lgs, 152/2006 (e s.m.i.);
- svolgimento, in data 25 maggio 2014, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, della riunione con i soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito della consultazione di cui all'art. 13 della Parte II del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i. (incontro di scoping);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

- adozione della proposta di Piano da parte della Giunta Regionale, con Deliberazione n. 66/28 del 23.12.2015;
- deposito della proposta di Piano presso il Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, in data 29.07.2016;
- pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano e del relativo rapporto ambientale sul BURAS n. 37 del 11.08.2016 e avvio della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- pubblicazione sul BURAS n. 45 del 29.09.2016 di un avviso con cui si dava comunicazione dell'estensione della fase di consultazione pubblica per ulteriori 20 giorni;
- svolgimento, durante la fase di consultazione del Piano, dei seguenti incontri pubblici
 - > 06.09.2016 – Sassari, presso i locali della provincia di Sassari;
 - > 06.10.2016 – Cagliari, presso la Sala Anfiteatro della Regione Autonoma della Sardegna;
 - > 24.10.2016 – Nuoro, presso i locali della provincia di Nuoro;
- presentazione, in data 05.10.2016, del Piano Faunistico Venatorio Regionale alle Commissioni Consiliari "Ambiente" e "Attività Produttive";
- presentazione, in data 05.10.2016, del Piano Faunistico Venatorio Regionale al Comitato Regionale Faunistico;
- esame, in collaborazione tra il Servizio Valutazioni Ambientali e il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione;

ESAMINATE

le osservazioni formulate durante e a seguito dell'incontro di scoping da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna - Direzione tecnico scientifica, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell'Ente Foreste della Sardegna;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

- CONSIDERATE le osservazioni formulate durante gli incontri territoriali;
- CONSIDERATE le osservazioni scritte pervenute durante la fase di consultazione;
- CONSIDERATO che nel complesso il Piano può essere giudicato positivamente subordinatamente al rispetto di opportune prescrizioni;
- VISTA la monografia istruttoria predisposta ai fini della valutazione ambientale del Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- VISTA la relazione istruttoria predisposta ai fini della valutazione di incidenza ambientale del Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 03 prot. n. 24434 del 07.11.2011 del Dirigente dell'Area Tecnica della provincia del Medio Campidano "*Parere Motivato sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, rilasciato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.*";
- VISTA la Determinazione n. 2240 del 31.10.2012 del Dirigente del Settore Urbanistica – Trasporti – Energia della Provincia di Nuoro "*Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii., della proposta di Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2011-2015 (P.F.V.P): Parere Motivato*";
- VISTA la Determinazione n. 2242 del 19.09.2014 del Dirigente del Settore Programmazione – Pianificazione della Provincia di Sassari "*Proposta del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Procedura della Valutazione Ambientale Strategica. Parere Motivato dell'Autorità Competente, Art. 11, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 152 del 3.4.2006*";
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n. 16509/746 del 14.07.2010 "*Piano faunistico venatorio provinciale della Provincia del Medio Campidano. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 120/03*";
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n. 28188/1169 del 02.12.2012 "*Piano Faunistico Venatorio della Provincia*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

di Nuoro. Committente Provincia di Nuoro. Procedimento di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i.”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n. 2953/118 del 11.02.2014 *“Piano faunistico venatorio della Provincia di Sassari. Proponente: Provincia di Sassari. Procedimento di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97e s.m.i.”;*

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n. 16394/639 del 19.07.2011 *“Piano Faunistico Venatorio Provinciale dell'Ogliastra. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 120/03”;*

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n. 21215/971 del 20.09.2010 *“Piano faunistico venatorio provinciale di Olbia Tempio. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 120/03”;*

DETERMINA

ART. 1 di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) e dell'art. 14 dell'Allegato C della Deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, parere ambientale positivo (VAS) sul Piano Faunistico Venatorio Regionale e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni seguenti:

1. come concordato con l'autorità procedente in sede di esame delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica, il Piano e il relativo Rapporto Ambientale saranno revisionati come di seguito richiamato:
 - > a seguito della soppressione delle province di Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio, Medio Campidano e Ogliastra, disposta dalla L.R. 2/2016, avente ad oggetto il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) riferiti alle sopra elencate Province saranno accorpati a quelli previsti nelle province identificate dalla stessa legge (Sassari, Oristano, Nuoro, Sud



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

Sardegna e Città Metropolitana). Per effetto di tale accorpamento il numero degli ATC passerà da 16 a 8 + 1 (ATC di Sant'Antioco e San Pietro), come proposto dall'autorità procedente nel documento trasmesso in sede di esame delle osservazioni al Piano pervenute durante la fase di consultazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) ed acquisito agli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con prot. ADA n. 6311 del 27.03.2017, e di seguito riportato:

- l'ambito SS2 sarà accorpato all'ambito SS1;
- l'ambito OT2 sarà accorpato all'ambito OT1;
- l'ambito NU2 sarà accorpato all'ambito NU1;
- gli ambiti OG1 e OG2 saranno accorpati nell'ambito NU2 a carattere interprovinciale, in riferimento all'inclusione del comune di Seui;
- gli ambiti VS1, VS2, CI1, CI2 e la maggior parte dell'ambito CA2 saranno accorpati nell'ambito SD1, a carattere interprovinciale, in riferimento all'inclusione di una parte della Città Metropolitana;
- l'ambito CA1 e la restante parte dell'ambito CA2 saranno accorpati nell'ambito SD2, a carattere interprovinciale, in riferimento all'inclusione di una parte della Città Metropolitana;

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 della L.R. n. 23 del 29.07.1998 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) la delimitazione degli ATC proposta deve intendersi comunque a carattere sperimentale;

- > saranno aggiornate le informazioni inerenti alla presenza di istituti faunistici, avendo cura di includere tutti gli istituti autorizzati recentemente, di cui la proposta di Piano depositato non tiene conto;
- > saranno dettagliati gli aspetti relativi alle quote di partecipazione agli ATC;
- > con riferimento al previsto Regolamento di Attuazione verrà precisato che al suo interno sarà inserito il divieto istituire Zone di Addestramento Cani (ZAC) all'interno di Oasi di Protezione Faunistica e/o di Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura, o altre aree protette (Parchi nazionali e regionali);
- > con riferimento alle informazioni relative ai danni causati da fauna selvatica, il Piano sarà integrato con i risultati delle statistiche relative agli anni 2012 e 2013, riportate



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

nel Report "*Danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica in Sardegna*" predisposto a cura dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;

- > il rapporto ambientale sarà integrato nella parte relativa all'analisi di coerenza esterna, avendo cura di includere il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, contenente il registro delle aree protette;
 - > il par. 3.13.1 – "*Indicazioni gestionali inerenti gli Ambiti Territoriali di Caccia*" sarà modificato avendo cura di includere tra le figure professionali idonee a svolgere le diverse funzioni tecniche anche ai soggetti in possesso di diploma di laurea in "gestione e protezione della fauna selvatica" e i laureati in medicina veterinaria;
2. alla luce del nuovo assetto delle province, conseguente all'entrata in vigore della L.R. 2/2016 "*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*", dovranno essere aggiornati tutti gli indicatori e le informazioni calcolati su base provinciale, al fine di rendere tali informazioni coerenti con l'assetto amministrativo vigente. Inoltre, si dovrà procedere alla verifica del rispetto dei limiti previsti su base provinciale dalla normativa vigente in materia faunistico-venatoria, con particolare riferimento alla superficie minima da destinare a tutela faunistica che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 23/1998, non deve essere inferiore al 20% della S.A.S.P.. Dovranno essere altresì rielaborate tutte le rappresentazioni cartografiche nelle quali risulti riportata come *layer* di sfondo la suddivisione provinciale del territorio regionale. Si fa presente fin d'ora che il mancato raggiungimento, su base provinciale, del limite minimo del 20% di SASP da destinare a tutela faunistica comporterà la reiterazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
3. il rapporto ambientale dovrà essere integrato con una parte in cui si dà conto della consultazione preliminare di cui all'art. 13, co. 4 della parte II al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (fase di scoping), avendo cura di esplicitare per ciascun contributo pervenuto durante tale fase, in che modo lo stesso è stato tenuto in considerazione nella redazione del Piano e del relativo rapporto ambientale. In alternativa, tali informazioni potranno essere riportate nella dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1 della parte II del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.);
4. al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, si chiede, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 della parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di integrare il Capitolo VII del Piano, dedicato alla sostenibilità finanziaria del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, con l'indicazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

delle risorse destinate al monitoraggio. Le stesse informazioni dovranno essere riportate nel capitolo 5 del rapporto ambientale;

5. con riferimento al sistema di monitoraggio illustrato al capitolo 5 del rapporto ambientale:
 - dovranno essere previsti ulteriori indicatori, come di seguito precisato:
 - > indicatori atti a descrivere e quantificare la pressione venatoria;
 - > indicatori atti a descrivere e quantificare le azioni volte alla protezione della fauna, quali la percentuale di superficie destinata a protezione faunistica, calcolata rispetto alla superficie agro-silvo-pastorale, e la percentuale di superficie destinata a gestione privata calcolata rispetto alla superficie agro-silvo-pastorale;
 - > indicatori volti a descrivere e quantificare le consistenze faunistiche per le principali specie di interesse venatorio (ungulati, galliformi e lagomorfi);
 - > indicatori volti a descrivere e quantificare le consistenze faunistiche per le principali specie di interesse conservazionistico;
 - > indicatori volti a descrivere e quantificare i flussi di uccelli acquatici che utilizzano le zone umide regionali;
 - > indicatori volti a tenere sotto controllo i potenziali impatti ambientali negativi individuati nel rapporto ambientale;
 - ciascun indicatore previsto dal sistema di monitoraggio dovrà essere adeguatamente descritto, avendo cura di indicare le grandezze da cui è composto, la fonte presso la quale sarà reperito ogni singolo dato, l'unità di misura, la scala alla quale l'indicatore dovrà essere calcolato e la frequenza di aggiornamento;
 - il set di indicatori potrà includere anche risultati di analisi condotte da parte di altri Enti quali, ad esempio, i risultati dei monitoraggi eseguiti da parte degli organismi gestori delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
 - dovrà essere prevista la predisposizione periodica di appositi report di monitoraggio, da rendere disponibili sui siti web delle autorità interessate nell'ambito gestione faunistico-venatoria;
 - gli esiti del monitoraggio dovranno essere tenuti in considerazione nella definizione del calendario venatorio di cui all'art. 50 della L.R. 23/1998, così come



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

nell'individuazione di nuove aree da destinare a tutela faunistica (OPF e/o ZTRC), o in sede di modifica di quelle esistenti, e comunque nell'individuazione di specifiche azioni inerenti la gestione faunistico-venatoria;

6. il previsto Regolamento di Attuazione dovrà dettagliare i seguenti aspetti:
- ruoli e responsabilità assegnati nell'ambito del previsto sistema di monitoraggio ambientale ai diversi Enti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria (province, ATC, ecc.), avendo cura di indicare i soggetti responsabili del popolamento degli indicatori e quelli responsabili delle relative elaborazioni, nonché dell'individuazione delle eventuali misure correttive da adottare in conseguenza dei risultati restituiti delle attività di monitoraggio (quali, ad esempio: Piani di controllo, azioni di ripopolamento, istituzione di nuove superfici destinate alla protezione della fauna, limitazioni al calendario venatorio, etc.);
 - modalità di raccolta e trasmissione degli indicatori al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
 - struttura e contenuti dei periodici report di monitoraggio;
7. in riferimento alla criticità rappresentata al par. 3.2 del Piano, inerente il superamento, alla scala provinciale, della percentuale del 15% di superficie adibita a gestione privatistica dell'attività venatoria (Aziende Agri-Turistico Venatorie, Zone Addestramento Cani e Aree in concessione per la caccia autogestita), calcolata rispetto alla superficie agro-silvo-pastorale, si suggerisce, in sede di predisposizione del previsto Regolamento di Attuazione, di valutare l'opportunità di introdurre il rispetto di tale limite anche alla scala provinciale e/o comunale;
8. in riferimento alla criticità rappresentata al par. 3.8.1 del Piano, inerente l'ubicazione delle Aziende Agri-Turistico Venatorie (AATV) in aree ritenute dal Piano non idonee all'istituzione di tale tipologia di istituto (Fig. 3.7.1), in sede di predisposizione del previsto Regolamento di Attuazione dovranno essere definite le modalità per il rilascio delle future autorizzazioni all'istituzione di nuove AATV, al fine di garantire la loro ubicazione in aree idonee. Il regolamento, inoltre, dovrà definire idonee prescrizioni per la prosecuzione delle attività nelle AATV attualmente autorizzate e ricadenti in aree non idonee;
9. in riferimento alla criticità rappresentata al par. 3.10 del Piano, relativa alle esistenti zone per la caccia autogestita (AUT), non contemplate dalla normativa vigente in materia faunistico-venatoria, i previsti strumenti attuativi del Piano di cui agli art. 31 e



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

32 della L.R. 2/1998 dovranno disciplinare il regime transitorio per le AUT esistenti, al fine di incoraggiare la loro conversione in Distretti di Gestione o in Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e definire idonei criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di nuove Aziende Faunistico Venatorie, al fine di garantire l'effettivo incremento delle specie selvatiche presenti, nonché il miglioramento ambientale degli habitat preesistenti;

10. prima della trasmissione del Piano alla Giunta Regionale ai fini della sua approvazione, si dovrà provvedere al recepimento delle prescrizioni formulate dal presente parere motivato. A tale proposito, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 15 comma 2 della parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preliminarmente trasmessa al Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, un bozza in modalità revisione del Piano e del rapporto ambientale modificati alla luce del presente parere;
11. successivamente all'approvazione del Piano dovrà essere predisposta la Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 della parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si dovrà provvedere, inoltre, alla pubblicazione sul portale SardegnaAmbiente del sito istituzione della Regione Sardegna della seguente documentazione:
 - Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato, unitamente al Rapporto ambientale, allo Studio di Incidenza Ambientale e alla Sintesi non tecnica;
 - provvedimento di approvazione del Piano;
 - parere motivato conclusivo del procedimento di VAS;
 - dichiarazione di sintesi;
 - misure adottate in merito al monitoraggio;

ART. 2

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza ambientale all'attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, con le seguenti prescrizioni:

1. le prescrizioni formulate nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali delle province del Medio Campidano, Olbia-Tempio, Sassari, Nuoro e Ogliastra sono sostituite da quelle formulate nel presente provvedimento;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.
DEL

2. per gli istituti faunistici già sottoposti a procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., qualora riconfermati nelle dimensioni, nella localizzazione e nella strutturazione complessiva, sono da considerarsi riconfermate le prescrizioni di cui ai rispettivi procedimenti;
3. le misure gestionali dell'attività venatoria e di modifica d'uso del territorio identificate dagli organi gestori degli istituti/ambiti faunistici previsti dal Piano, riguardanti aree incluse o contigue a siti appartenenti alla Rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti a specifico procedimento ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.
4. al fine di consentire alla biodiversità regionale di usufruire di una superficie utile alla sopravvivenza indisturbata delle specie, di estensione effettivamente pari ad almeno il 20% della superficie agro-silvo-pastorale, si chiede fin d'ora per la futura procedura di revisione e aggiornamento del Piano, di incrementare l'estensione delle aree protette ovvero a divieto di caccia di una superficie almeno analoga a quella corrispondente ai poligoni militari di Capo Frasca, Capo Teulada e Capo San Lorenzo, attualmente computati tra le aree protette a divieto di caccia;
5. al fine di tutelare la fauna presente all'interno del SIC ITB011113 "*Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri*" e della ZPS ITB013048 "*Piana di Ozieri, Mores, Ardana, Tula e Oschiri*" si chiede di valutare l'opportunità di convertire le Zone di Ripopolamento e Cattura "Mores" (88,43 ha) e "Ozieri 1" (2474,05 ha) in Oasi di Protezione Faunistica;

ART. 3 Il presente atto viene comunicato all'autorità procedente e trasmesso al BURAS per la pubblicazione.

Il Direttore del Servizio

Giuseppe Biggio

A. Marcus/SVA

M. Pappacoda/SVA/Resp. Sett. VI-VAS